



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO+ PER GLI ANNI 2021-2027

ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL TURISMO

**Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo di cui al Patto per il Lavoro nel
Settore del Turismo – Anno 2025**

Premessa;	3
1 - Riferimenti legislativi e amministrativi;.....	3
2- Riferimenti programmatici;	5
3 - Strategia e finalità dell'Avviso;	5
4 - Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali;	5
5 - Destinatari;	6
6 - Beneficiari;	6
7 - Risorse disponibili;	7
8 - Soggetto concedente ed erogatore;	7
9 - Aiuti di Stato;	8

10 - Principi orizzontali;	8
11 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo;	8
12 - Principi e criteri di valutazione delle domande;	9
13 - Tipologie contrattuali ammesse a contributo;	11
14 - Importo dei contributi (Bonus assunzionali);	12
15 - Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto;	14
16 - Premialità;	15
17 - Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione;	16
18 - Tempi ed esiti delle istruttorie;	16
19 - Obblighi in capo ai beneficiari del contributo;	16
20 - Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali);	17
21 - Revoca del finanziamento;	18
22 - Controlli;	18
23 - Informazione e pubblicità;	19
24 - Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode;	19
25 - Clausola di salvaguardia;	19
26 - Condizioni di Tutela della privacy;	20
ALLEGATO A - Informativa al Trattamento dei dati personali;	21
ALLEGATO B – Modello Contrattazione secondo livello;	25

Premessa

Il Patto per il Lavoro nel settore del Turismo è uno strumento nato nel 2018 per favorire processi di destagionalizzazione, incrementando la durata dei rapporti di lavoro oggetto dei Bonus assunzionali. Nel tempo il Patto ha garantito un costante supporto al settore del Turismo, ed è stato confermato e rifinanziato dalla Giunta regionale per otto annualità consecutive, consolidandosi quale *best practice* della Programmazione regionale in materia di Politiche del Lavoro.

Sulla scorta di quanto già realizzato negli anni precedenti, Regione Liguria ha approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2025, n. 52 il Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2025. Si è ritenuto opportuno dare continuità a questo intervento per offrire adeguato supporto ad un comparto strategico per il tessuto socio-economico regionale.

Il suddetto Patto costituisce l'accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese operanti nel Settore del Turismo. L'Amministrazione intende valorizzare lo strumento dei Bonus assunzionali, tesi a supportare i lavoratori nel complesso percorso di destagionalizzazione, mediante un'occupazione più stabile e di qualità e al contempo offrire adeguato sostegno alle imprese liguri.

Con il presente Avviso pubblico si intende pertanto agevolare gli operatori nel Settore del Turismo che intendano assumere personale con decorrenza 1 febbraio 2025 mediante l'erogazione di un contributo economico che consenta di favorire l'occupazione.

1 Riferimenti legislativi e amministrativi

Riferimenti Comunitari

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Riferimenti Nazionali

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione);
- decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
- decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;

Riferimenti Regionali

- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 10 aprile 2015 n.15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026);
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026);
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d'atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
- regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2022, n. 292 con la quale si autorizza l'invio della Proposta di Programma Regionale FSE+ 2021/2027 ai competenti nodi nazionali e comunitari per l'avvio della consultazione necessaria alla definizione del Programma;
- deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 612 (Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021-2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020);
- deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 (Individuazione di Fi.L.S.E. SpA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l'Autorità di Gestione e Fi.L.S.E. SpA in qualità di OI);
- decreto del dirigente 21 dicembre 2022, n. 8152 (Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027" approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Liguria FSE + 2021-2027 del 16 dicembre 2022);
- decreto del dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 (Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 26 giugno 2023, n. 4290 (Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.));

- decreto del dirigente 29 maggio 2024 n. 3586 (Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 (Approvazione Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027);
- decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 (Approvazione Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027);
- Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.

2 Riferimenti programmatici

L'intervento di cui al presente Avviso ricade nella seguente Priorità del Programma Regionale FSE+ 2021-2027:

Priorità	Obiettivo specifico	Settore di intervento
1 – Occupazione	ESO4.1 “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (OS a)”,	134 “Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione”.

Azione	Settore di intervento	Tematiche secondarie
Bonus assunzionali	134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

3 Strategia e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nel Settore del Turismo, volano dell'economia ligure, attraverso l'erogazione di incentivi assunzionali. Regione Liguria conferma anche per l'anno 2025 lo strumento dei Bonus assunzionali, confermatosi una *best practice* della programmazione regionale fin dal 2018.

Incentivando le assunzioni della durata minima di 8 mesi, nei settori che maggiormente risentono della stagionalità (ospitalità e stabilimenti balneari), si intende garantire un sostegno al reddito dei lavoratori per l'intera annualità. L'intervento si prefigge lo scopo – tra le altre cose - di prevenire i fenomeni di emigrazione dei lavoratori stagionali, costretti altrimenti a trovare occupazione in altre regioni durante i periodi di non occupazione, garantendo altresì alle imprese che operano nel comparto turistico la possibilità di ricorrere ad una forza lavoro qualificata.

Come sopra evidenziato, l'intervento in argomento, in coerenza con la programmazione FSE+ 2021-2027, si pone l'obiettivo di innalzare la qualità del lavoro in un settore tradizionalmente caratterizzato dalla precarietà e dal ricorso a tipologie contrattuali penalizzanti per il lavoratore.

In linea con il Programma di Governo della XII Legislatura regionale, l'Avviso rientra nella strategia per l'occupazione volta a fornire adeguate risposte ai cittadini, in un periodo storico particolarmente caratterizzato da un processo di continuo cambiamento del mercato del lavoro.

4 Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali

In considerazione di quanto sopra dettagliato, Regione Liguria vuole incentivare e finanziare la sottoscrizione di durata minima pari a 8 mesi, con Bonus comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Costituisce un'eccezione la categoria degli stabilimenti balneari, per i quali è stata mantenuta la possibilità di richiedere un incentivo per i contratti della durata minima di 7 mesi, in ragione delle limitazioni imposte dagli enti locali di riferimento ai periodi di apertura delle attività.

Nel dettaglio, sono beneficiarie dell'intervento imprese individuate nel dettaglio al successivo Paragrafo 6 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 8 mesi per le imprese beneficiarie tipologia A, non inferiore a 7 mesi per le imprese beneficiarie tipologia B ed esclusivamente a tempo indeterminato per le imprese beneficiarie tipologia C.

5 Destinatari

Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025 presso un'unità operativa ubicata in Liguria, che al momento dell'assunzione siano prive di rapporti di lavoro in essere, con l'esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

6 Beneficiari

Sono beneficiari dei Bonus assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabelle A, B e C) costituite in forma di micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025, lavoratori in qualità di dipendenti presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 13. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabelle A, B e C) che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 13.

Tabella A

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
55.10.00	Alberghi
55.20.00	Alloggi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.21.00	Catering per eventi e banqueting
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Tabella B

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Tabella C

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- I. avere almeno un'unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla suddetta legge;
- VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ad eccezione di eventuali sospensioni temporanee legate alla stagionalità;
- VII. avere assunto i dipendenti presso unità operative dove viene esercitata una delle attività ammissibili da bando;
- VIII. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'art. 31 del d.lgs. 150/2015 ss.mm.ii.

7 Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 5.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027. per l'erogazione dei Bonus assunzionali di cui:

- euro 4.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nelle tabelle A e B;
- euro 1.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nella tabella C. Tali risorse, in caso di economie maturate alla chiusura dello sportello, potranno essere utilizzate per soddisfare eventuali istanze delle imprese di cui alla tabella A e B che non trovano copertura con la dotazione finanziaria inizialmente prevista.

8 Soggetto concedente ed erogatore

Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 FI.L.S.E. è stata designata Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 per l'attuazione e la gestione di parte del PR FSE+ 2021-2027, ed in particolare per progetti in alcuni ambiti di agevolazioni dirette alle persone e alle imprese, tra i quali i bonus e altri incentivi all'assunzione concessi alle imprese.

Con riferimento all'Avviso per l'erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo, a seguito di valutazione di congruità svolta dall'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, essendosi dotata di un'infrastruttura informatica atta alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare riferimento al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati con scadenza annuale a decorrere dal 2018, e che si sono consolidati quali *best practice* nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro.

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 2021/1060 all'articolo 2, c.4, in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus assunzionale concesso ed erogato da FI.L.S.E. costituisce un'operazione all'interno dell'unica procedura di attivazione.

Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Organismo Intermedio sono precisate da specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale , n. .

9 Aiuti di Stato

I Bonus assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai sensi del sopracitato Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000,00 nell'arco di 3 anni.

Il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento RNA) unitamente al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 (Decreto MISE-DGIAI) disciplinano il funzionamento del RNA, operativo dal 12 agosto 2017.

Il suddetto Regolamento, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.

Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line".

Per maggiori informazioni si rinvia alle “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027”, approvate con decreto dirigenziale 04 dicembre 2024, n. 8029.

10 Principi orizzontali

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall’articolo 9 “Principi orizzontali” del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 “Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione” e 8 “Rispetto della Carta” del Regolamento (UE) 2021/1057.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, l’azione oggetto del presente Avviso è stata giudicata compatibile con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbia un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua natura.

11 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, i beneficiari di cui al Paragrafo 6 che procedano all’assunzione di lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 febbraio 2025, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza pena inammissibilità dello stesso.

Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi - CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

All’atto della presentazione della domanda da parte del richiedente, il sistema provvederà all’invio automatico di un’informativa a tutte le Parti sottoscrittrici del Patto per il Lavoro, contenente la ragione sociale, il codice di attività e l’ambito territoriale dell’impresa richiedente, il numero di assunzioni oggetto della domanda di incentivo, la tipologia contrattuale di riferimento ed eventuali premialità richieste.

Le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso **tra il giorno 19/05/2025¹ e il giorno 31/12/2025**, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superino la dotazione finanziaria stanziata.

La procedura informatica sarà disponibile **nella modalità off-line a far data dal 09/04/2025**.

In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 31 dicembre 2025 ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.

¹ Termine modificato con decreto del direttore generale n. 2784/2025, originariamente la data di apertura era fissata al 17 aprile 2025.

In caso di disponibilità di risorse residue alla data del 31 dicembre 2025, Regione Liguria si riserva, con provvedimento del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, di prorogare la scadenza dell'Avviso oltre il termine originariamente fissato.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

12 Principi e criteri di valutazione delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello secondo i criteri di ammissibilità e di priorità stabiliti nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.

Il soggetto concedente procede alla formazione di due ordinamenti distinti delle domande pervenute, di cui una dedicata alle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B, ed una dedicata alle imprese beneficiarie di cui alla Tabella C su base quindicinale² secondo il criterio sotto esposto.

L'ordinamento per l'esame istruttorio delle domande presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B viene effettuato con l'assegnazione di punteggi finalizzati a valorizzare i contratti di maggior durata a partire dai contratti a tempo indeterminato. A tal fine verranno considerati i dati esposti in domanda.

In questo ordinamento le domande contenenti richieste di contributo per assunzioni a tempo indeterminato hanno priorità sulle domande che contengono richieste per assunzioni a tempo determinato. Alle singole assunzioni valorizzate nella domanda di accesso all'incentivo viene attribuito un peso sulla base della durata dei contratti valorizzando quelli di maggior durata come indicato nella tabella di seguito riportata.

VALUTAZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE IMPRESE DI CUI ALLA TABELLA A

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi.	1
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi.	2

² Modificato con decreto del direttore generale n. 2784/2025.

Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	10
--	----

VALUTAZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE IMPRESE DI CUI ALLA TABELLA B

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi.	1
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi.	2
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi.	3
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	10

In caso di parità di punteggio si procede all'istruttoria dell'istanza presentata temporalmente prima attraverso il sistema Bandi online.

Per quanto riguarda l'ordinamento per l'esame istruttorio delle domande presentate dalle imprese beneficiarie di cui alla Tabella C viene utilizzato il criterio cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico è determinato dalla data, dall'ora, dal minuto e dal secondo di invio delle domande (cd: Click Day).

Gli ordinamenti vengono pubblicati sul sito istituzionale di F.I.L.S.E. nella sezione dedicata al Bando. La pubblicazione assume valore di notifica nei confronti dei beneficiari.

13 Tipologie contrattuali ammesse a contributo

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al successivo Paragrafo 14 sono le seguenti:

1. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alla tabella A del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
 - b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025, di durata pari o superiore a 8 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali.
2. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alla tabella B del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali,

- a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
- b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025, di durata pari o superiore a 7 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali.

3. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alla tabella C del Paragrafo 6:

- a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2025 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;

Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a decorrere dal 1 febbraio 2025, inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista ai punti 1 e 2 del presente Paragrafo, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore alla durata minima prevista.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo potrà essere riconosciuto nella misura definita dal paragrafo 14.

Le imprese beneficiarie di cui al Paragrafo 6 possono presentare domanda di Bonus assunzionale per un lavoratore per il quale è già stato richiesto e riconosciuto l'incentivo a valere sui precedenti Avvisi relativi al Patto per il Lavoro nel settore del Turismo a condizione che il predetto contratto abbia raggiunto la sua naturale scadenza.

Non sono ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di apprendistato;
- b) contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
- c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
- d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
- e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
- f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso.

Ai fini dell'ottenimento del *Bonus*, il contratto deve essere stato stipulato a decorrere dal 1 febbraio 2025 e deve essere ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

L'assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria come da successivo Paragrafo 15.

14 Importo dei contributi (Bonus assunzionali)

I Bonus assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile in funzione del codice ATECO identificativo dell'impresa beneficiaria e della tipologia di contratto per il quale si richiede l'incentivo. Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 6:

Tabella A1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
---------------------------------------	--------------

a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi.	€ 3.500
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi.	€ 4.500
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 6:

Tabella B1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi.	€ 2.500
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi.	€ 3.500
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi.	€ 4.500
d) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella C del Paragrafo 6:

Tabella C1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

In caso di proroga di un contratto a tempo determinato o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:

per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 6:

Tabella A2

Tipo di contratto	Durata iniziale del contratto	Incentivo già riconosciuto	Proroga o trasformazione del contratto	Maggiorazione applicabile all'incentivo già riconosciuto
Contratto a tempo determinato	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.500,00	≥ 9 mesi	€ 1.000,00
	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.500,00	Trasformazione a tempo indeterminato	€ 4.500,00

	≥ 9 mesi	€ 4.500,00		€ 3.500,00
--	----------	------------	--	------------

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 6:

Tabella B2

Tipo di contratto	Durata iniziale del contratto	Incentivo già riconosciuto	Proroga o trasformazione del contratto	Maggiorazione applicabile all'incentivo già riconosciuto
Contratto a tempo determinato	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 2.500,00	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 1.000,00
	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 2.500,00	≥ 9 mesi	€ 2.000,00
	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.500,00	≥ 9 mesi	€ 1.000,00
	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 2.500,00	Trasformazione a tempo indeterminato	€ 5.500,00
	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.500,00		€ 4.500,00
	≥ 9 mesi	€ 4.500,00		€ 3.500,00

Tali maggiorazioni saranno concesse a fronte della presentazione di un'apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della nuova domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.

Nel caso di interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato dello stesso lavoratore non saranno riconosciute le suddette maggiorazioni.

In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 28 ore settimanali), l'importo è ridotto per la percentuale rapportata all'orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento, anche in caso di variazione delle ore nell'arco della durata del contratto.

15 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale.

Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto è la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, e comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

16 Premialità

Qualora l'impresa risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale, l'importo del Bonus assunzionale, così come previsto al paragrafo 14 del presente Avviso pubblico, è incrementato complessivamente del 10%.

In tal caso la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

L'importo del Bonus assunzionale così come previsto al paragrafo 14 è incrementato del 50% nel caso in cui l'impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2025, accordi aziendali, ovvero abbia aderito ad accordi territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con almeno una delle organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali

comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.

Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all'istanza il modulo di cui all'Allegato B.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona disabile, di cui all'art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 35%.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora abbia un Patto di servizio o Patto per il Lavoro attivo nell'ambito del Programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (G.O.L.) al momento dell'assunzione è incrementato del 10%.

L'importo del Bonus assunzionale calcolato come previsto al paragrafo 14, è altresì incrementato del 10% qualora se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;

Le premialità di cui al presente paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.

17 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso sono cumulabili, ove non esplicitamente vietato, con altri incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari.

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare:

- di non aver fruito di incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia, aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari, espressamente incompatibili con altre forme di incentivo;
- di non aver fruito di incentivi oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea".

Resta fermo che la totalità delle agevolazioni percepite non può superare il costo del lavoro sostenuto dall'impresa per l'assunzione.

18 Tempi ed esiti delle istruttorie

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità delle domande di incentivo.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate i bonus concessi ed eventualmente quelli non ammessi, con la determinazione del totale dei bonus concessi.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

19 Obblighi in capo ai beneficiari del contributo

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) rispettare i termini e le modalità previste dall'Avviso;
- b) fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste nei tempi indicati;
- c) accettare, sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche ed i controlli effettuati dai competenti Organi comunitari, statali e regionale finalizzati ad accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate;
- d) comunicare, anche su richiesta, ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al destinatario del contributo concesso;
- e) trasmettere tempestivamente l'eventuale rinuncia al Bonus all'indirizzo PEC di F.I.L.S.E.: fse.filse@legalmail.it;
- f) dare riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti necessari ai fini del controllo nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- g) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;
- h) avere il contratto ancora attivo al momento in cui si presenta l'istanza per l'ottenimento del Bonus, a pena inammissibilità del bonus relativo al contratto;
- i) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
- j) caricare in sede di presentazione della domanda, il modello UNILAV riferito all'assunzione oggetto di domanda di incentivo;
- k) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 6 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Assunzionale;
- l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- m) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella B1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno sette mesi;
- n) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al paragrafo 14 tabella A1) lettera a) e tabella B1) lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno otto mesi;

- o) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al paragrafo 14 tabella A1) lettera b) e tabella B1) lettera c) la posizione occupazionale creata per almeno nove mesi;
- p) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella A1) lettera c), tabella B1) lettera d) e tabella C1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno ventiquattro mesi;
- q) mantenere la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno ventiquattro mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore;
- r) comunicare, su richiesta di Regione o FI.L.S.E., per il periodo di due anni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all'impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all'orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell'impresa;
- s) presentare domanda di erogazione entro 3 mesi dalla decorrenza dei mesi minimi di contratto previsti al successivo Paragrafo 20 o, comunque, non oltre 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione qualora la concessione del bonus fosse successiva alla scadenza del contratto agevolato, a pena revoca dell'agevolazione concessa.

20 Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)

I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'erogazione del contributo concesso.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di un solo lavoratore possono presentare la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di durata del contratto a tempo determinato o nel caso di contratto a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di più lavoratori in una domanda, possono presentare un'unica richiesta di erogazione decorsi tutti i termini di durata dei contratti a tempo determinato e, nel caso di contratti a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

In caso di scioglimento anticipato di contratto a tempo determinato o indeterminato verrà riconosciuto il Bonus solo se la durata effettiva dello stesso rientra in una delle tipologie contrattuali previste nelle tabelle A1 e B1 al paragrafo 14, con la corrispondente riduzione dell'importo.

In caso di scioglimento anticipato di contratto a tempo indeterminato, relativamente alla tipologia contrattuale prevista alla tabella C1, verrà riconosciuto il Bonus solo se sciolto dopo i 24 mesi.

21 Revoca del finanziamento

I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

- a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 19, nonché quanto previsto dal presente Avviso;
- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;

- d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 30 giorni dal primo atto di impulso.

23 Informazione e pubblicità

I beneficiari dell'Avviso sono informati che l'iniziativa è cofinanziata dal PR FSE+ 2021-2027. Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande.

Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it – sezione bandi online.

Nella domanda di contributo di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione sono riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Coesione Italia 21-27, Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito regionale dedicato ai Fondi europei – FSE+ 2021-2027 – Comunicazione e visibilità.

24 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 2021/1057, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società Trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

25 Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

La Regione Liguria, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall'Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In caso di mancata concessione dei Bonus assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

26 Condizioni di Tutela della privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. così come modificato con D.Lgs. 101/2018, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso "Allegato A".

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione – con d.G.r. n. 12 del 17/01/2023 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 e dal Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1., Settore d'intervento 134 nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di

ammissione all'intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione Liguria a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati, per il tramite dell'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzi.

Regione e F.I.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
- Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo Plus quali MEF-IGRUE, Autorità di Audit e Autorità di Certificazione.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e F.I.L.S.E.. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)

(Indirizzo)

(n. civico)

DICHIARA

di aver stipulato, a far data dal 01/01/2025, accordi aziendali, ovvero abbia aderito ad accordi territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con almeno una delle organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro per quanto attiene agli ambiti di seguito dettagliati:

orario di lavoro

Breve descrizione:

diritti salariali

Breve descrizione:

diritti sindacali

gestione delle crisi

Breve descrizione:

formazione professionale

Breve descrizione:

welfare integrativo

Breve descrizione:

ambiente, salute e sicurezza

Breve descrizione:

Eventuali evidenze ulteriori:

Data

Il Legale Rappresentante